

ATTI DI BENEDETTO XVI

*Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 2007, in «L'Osservatore romano», 28 gennaio 2007, p. 5.**

CARISSIMI Prelati Uditori, Officiali e Collaboratori del Tribunale della Rota Romana!

Sono particolarmente lieto di incontrarmi nuovamente con voi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Saluto cordialmente il Collegio dei Prelati Uditori, ad iniziare dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le parole con le quali ha introdotto questo nostro incontro. Saluto poi gli Officiali, gli avvocati e gli altri collaboratori di codesto Tribunale, come pure i membri dello Studio rotale e tutti i presenti. Colgo volentieri l'occasione per rinnovarvi l'espressione della mia stima e per ribadire, al tempo stesso, la rilevanza del vostro ministero ecclesiale in un settore tanto vitale qual è l'attività giudiziaria. Ho ben presente il prezioso lavoro che siete chiamati a svolgere con diligenza e scrupolo a nome e per mandato di questa Sede Apostolica. Il vostro delicato compito di servizio alla verità nella giustizia è sostenuto dalle insigni tradizioni di codesto Tribunale, al cui rispetto ciascuno di voi deve sentirsi personalmente impegnato.

L'anno scorso, nel mio primo incontro con voi, ho cercato di esplorare le vie per superare l'apparente contrapposizione tra l'istituto del processo di nullità matrimoniale e il genuino senso pastorale. In tale prospettiva, emergeva l'amore alla verità quale punto di convergenza tra ricerca processuale e servizio pastorale alle persone. Non dobbiamo però dimenticare che nelle cause di nullità matrimoniale la verità processuale presuppone la "verità del matrimonio" stesso. L'espressione "verità del matrimonio" perde però rilevanza esistenziale in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico, che considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei legami affettivi. Di conseguenza, esso non solo diventa contingente come lo possono essere i sentimenti umani, ma si presenta come una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a piacimento, privandola perfino della sua indole eterosessuale.

* Vedi alla fine del discorso, l'indirizzo d'omaggio del Decano della Rota Romana, e alla fine di quest'ultimo, la nota di F. PUIG, *Sulla verità e l'intrinseca natura giuridica del matrimonio*.

Questa crisi di senso del matrimonio si fa sentire anche nel modo di pensare di non pochi fedeli. Gli effetti pratici di quella che ho chiamato “ermeneutica della discontinuità e della rottura” circa l’insegnamento del Concilio Vaticano II (cfr. *Discorso alla Curia Romana*, 22 dicembre 2005) si avvertono in modo particolarmente intenso nell’ambito del matrimonio e della famiglia. Infatti, ad alcuni sembra che la dottrina conciliare sul matrimonio, e concretamente la descrizione di questo istituto come “*intima communitas vitae et amoris*” (Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48), debba portare a negare l’esistenza di un vincolo coniugale indissolubile, perché si tratterebbe di un “ideale” al quale non possono essere “obbligati” i “cristiani normali”. Di fatto, si è diffusa anche in certi ambienti ecclesiali la convinzione secondo cui il bene pastorale delle persone in situazione matrimoniale irregolare esigerebbe una sorta di loro regolarizzazione canonica, indipendentemente dalla validità o nullità del loro matrimonio, indipendentemente cioè dalla “verità” circa la loro condizione personale. La via della dichiarazione di nullità matrimoniale viene di fatto considerata uno strumento giuridico per raggiungere tale obiettivo, secondo una logica in cui il diritto diventa la formalizzazione delle pretese soggettive. Al riguardo, va innanzitutto sottolineato che il Concilio descrive certamente il matrimonio come *intima communitas vitae et amoris*, ma tale comunità viene determinata, seguendo la tradizione della Chiesa, da un insieme di principi di diritto divino, che fissano il suo vero senso antropologico permanente (cfr. *ibidem*).

Poi, in fedele continuità ermeneutica con il Concilio, si è mosso il magistero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, come anche l’opera legislativa dei Codici tanto latino quanto orientale. Da tali Istanze infatti è stato portato avanti, anche a riguardo della dottrina e della disciplina matrimoniale, lo sforzo della “riforma” o del “rinnovamento nella continuità” (cfr. *Discorso alla Curia Romana*, cit.). Questo sforzo si è sviluppato poggiando sull’indiscusso presupposto che il matrimonio abbia una sua verità, alla cui scoperta e al cui approfondimento concorrono armonicamente ragione e fede, cioè la conoscenza umana, illuminata dalla Parola di Dio, sulla realtà sessualmente differenziata dell’uomo e della donna, con le loro profonde esigenze di complementarietà, di donazione definitiva e di esclusività.

La *verità antropologica e salvifica del matrimonio* – anche nella sua dimensione giuridica – viene presentata già nella Sacra Scrittura. La risposta di Gesù a quei farisei che gli chiedevano il suo parere circa la liceità del ripudio è ben nota: “Non avete letto che il Creatore da principio *li creò maschio e femmina* e disse: Per questo l’uomo *lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?* Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt 19, 4-6). Le citazioni della Genesi (1, 27; 2, 24) ripropongono la verità matrimoniale

del “principio”, quella verità la cui pienezza si trova in rapporto all’unione di Cristo con la Chiesa (cfr. *Ef* 5, 30-31), e che è stata oggetto di così ampie e profonde riflessioni da parte del Papa Giovanni Paolo II nei suoi cicli di catechesi sull’amore umano nel disegno divino. A partire da questa unità duale della coppia umana si può elaborare un’autentica *antropologia giuridica del matrimonio*. In tal senso, sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù: “Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. Ogni matrimonio è certamente frutto del libero consenso dell’uomo e della donna, ma la loro libertà traduce in atto la capacità naturale inerente alla loro mascolinità e femminilità. L’unione avviene in virtù del disegno di Dio stesso, che li ha creati maschio e femmina e dà loro il potere di unire per sempre quelle dimensioni naturali e complementari delle loro persone. L’indissolubilità del matrimonio non deriva dall’impegno definitivo dei contraenti, ma è intrinseca alla natura del “potente legame stabilito dal Creatore” (Giovanni Paolo II, Catechesi del 21 novembre 1979, n. 2). I contraenti si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l’uomo e la donna rappresenta un’esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro.

Occorre approfondire quest’aspetto, non solo in considerazione del vostro ruolo di canonisti, ma anche perché la comprensione complessiva dell’istituto matrimoniale non può non includere anche la chiarezza circa la sua dimensione giuridica. Tuttavia, le concezioni circa la natura di tale rapporto possono divergere in maniera radicale. Per il positivismo, la giuridicità del rapporto coniugale sarebbe unicamente il risultato dell’applicazione di una norma umana formalmente valida ed efficace. In questo modo, la realtà umana della vita e dell’amore coniugale rimane estrinseca all’istituzione “giuridica” del matrimonio. Si crea uno iato tra diritto ed esistenza umana che nega radicalmente la possibilità di una fondazione antropologica del diritto.

Del tutto diversa è la via tradizionale della Chiesa nella comprensione della dimensione giuridica dell’unione coniugale, sulla scia degli insegnamenti di Gesù, degli Apostoli e dei Santi Padri. Sant’Agostino, ad esempio, citando San Paolo afferma con forza: “Cui fidei [coniugali] tantum iuris tribuit Apostolus, ut eam potestatem appellaret, dicens: *Mulier non habet potestatem corporis sui, sed vir; similiter autem et vir non habet potestatem corporis sui, sed mulier* (1 *Cor* 7, 4)” (*De bono coniugali*, 4, 4). San Paolo che così profondamente espone nella Lettera agli Efesini il “mystérion mega” dell’amore coniugale in rapporto all’unione di Cristo con la Chiesa (5, 22-31), non esita ad applicare

al matrimonio i termini più forti del diritto per designare il vincolo giuridico con cui sono uniti i coniugi fra loro, nella loro dimensione sessuale. Così pure, per Sant'Agostino, la giuridicità è essenziale in ciascuno dei tre beni (*proles, fides, sacramentum*), che costituiscono i cardini della sua esposizione dottrinale sul matrimonio.

Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore come un suo intrinseco dover essere. Perciò, come ho scritto nella mia prima Enciclica, "in un orientamento fondato nella creazione, l'*eros* rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da unicità e definitività; così, e solo così, si realizza la sua intima destinazione" (*Deus caritas est*, 11). Amore e diritto possono così unirsi fino al punto da far sì che marito e moglie *si debbano a vicenda* l'amore che *spontaneamente si vogliono*: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene.

L'intero operato della Chiesa e dei fedeli in campo familiare deve fondarsi su questa *verità circa il matrimonio e la sua intrinseca dimensione giuridica*. Ciò nonostante, come ricordavo prima, la mentalità relativistica, in forme più o meno aperte o subdole, può insinuarsi anche nella comunità ecclesiale. Voi siete ben consapevoli dell'attualità di questo rischio, che si manifesta a volte in una distorta interpretazione delle norme canoniche vigenti. A questa tendenza occorre reagire con coraggio e fiducia, applicando costantemente l'*ermeneutica del rinnovamento nella continuità* e non lasciandosi sedurre da vie interpretative che implicano una rottura con la tradizione della Chiesa. Queste vie si allontanano dalla vera essenza del matrimonio nonché dalla sua intrinseca dimensione giuridica e, sotto svariati nomi più o meno attraenti, cercano di dissimulare una contraffazione della realtà coniugale. Si arriva così a sostenere che niente sarebbe giusto o ingiusto nelle relazioni di coppia, ma unicamente rispondente o no alla realizzazione delle aspirazioni soggettive di ciascuna delle parti. In quest'ottica l'idea del "matrimonio *in facto esse*" oscilla tra relazione meramente fattuale e facciata giuridico-positivista, trascurando la sua essenza di vincolo intrinseco di giustizia tra le persone dell'uomo e della donna.

Il contributo dei tribunali ecclesiastici al superamento della crisi di senso sul matrimonio, nella Chiesa e nella società civile, potrebbe sembrare ad alcuni piuttosto secondario e di retroguardia. Tuttavia, proprio perché il matrimonio ha una dimensione intrinsecamente giuridica, l'essere saggi e convinti servitori della giustizia in questo delicato ed importantissimo campo ha un valore di testimonianza molto significativo e di grande sostegno per tutti.

Voi, cari Prelati Uditori, siete impegnati su un fronte nel quale la responsabilità per la verità si fa sentire in modo speciale ai nostri tempi. Rimanendo fedeli al vostro compito, fate sì che la vostra azione s'inserisca armonicamente in una globale riscoperta della bellezza di quella "verità sul matrimonio" – la verità del "principio" – che Gesù ci ha pienamente insegnato e che lo Spirito Santo ci ricorda continuamente nell'oggi della Chiesa.

Sono queste, cari Prelati Uditori, Officiali e Collaboratori, le considerazioni che mi premeva proporre alla vostra attenzione, nella certezza di trovare in voi giudici e magistrati pronti a condividere e a fare propria una dottrina di tanta importanza e gravità. Esprimo a tutti e a ciascuno in particolare il mio compiacimento, nella piena fiducia che il Tribunale Apostolico della Rota Romana, efficace e autorevole manifestazione della sapienza giuridica della Chiesa, continuerà a svolgere con coerenza il proprio non facile *munus* a servizio del disegno divino perseguito dal Creatore e dal Redentore mediante l'istituzione matrimoniale. Invocando la divina assistenza sulla vostra fatica, di cuore imparto a tutti una speciale Benedizione Apostolica.

Indirizzo di omaggio del Decano della Rota Romana, S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz, al Santo Padre in occasione dell'inizio del Nuovo Anno Giudiziario, 27 gennaio 2007, in «L'Osservatore romano», 28 gennaio 2007, pp. 5-6.

Beatissimo Padre,

L'inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota Romana, ossia del Tribunale ordinario della Sede Apostolica, costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli (can. 1443) in tutte le cause definite dai tribunali ecclesiastici del *totus orbis terrarum* in materia di giudizio contenzioso e penale (cfr. can. 1400, § 1), tranne le cause riguardanti i *delicta graviora*, di competenza esclusiva del Supremo Tribunale Apostolico della Congregazione per la Dottrina della Fede (Giovanni Paolo II, Motu pr. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001; *Normae processuales*, art. 6, § 1), offre un'occasione per la riflessione sull'esercizio della potestà giudiziale nella vita della Chiesa di Cristo, "una comunità sempre in cammino" (J. Ratzinger, *La Chiesa* [tr. it.], Cinisello Balsamo 1991), specialmente a livello delle Chiese particolari (can. 368) e delle Chiese *sui iuris* (can. 27 CCEO). Infatti in base alla provenienza intercontinentale delle cause deferite alla Rota Romana *in via appellationis vel recursus*, esse sono così distribuite secondo il criterio quantitativo all'inizio di questo anno giudiziario: 687 cause dall'Europa, 413 cause dall'America settentrionale, centrale e meridionale, 64 cause dall'Asia, 12 cause dall'Africa, 5 cause dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

Il deferimento delle cause al Tribunale Apostolico della Rota Romana rende possibile il fruttuoso confronto fra le decisioni giudiziali dei tribunali ec-

clesiastici delle istanze inferiori e le decisioni della Rota Romana, ordinate ad alimentare la costante, qualificata, sana, saggia ed univoca giurisprudenza rotale, che diventa così “un punto di riferimento” (Paolo VI, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1978, in «AAS» 70 [1978], p. 185; Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 21 gennaio 1999, in «AAS» 91 [1999], p. 623) e di “guida” (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 26 febbraio 1983, in «AAS» 75 [1983], p. 558) per gli altri Tribunali Ecclesiastici.

Inoltre, tale confronto rende possibile l’adempimento del compito affidato a questo Tribunale dalla Costituzione ap. *Pastor bonus*, cioè di provvedere all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, essere di aiuto ai tribunali di grado inferiore (art. 126). Ovviamente l’adempimento di un ufficio così elevato può effettuarsi in modo circoscritto, cioè limitatamente alle questioni che emergono dalle decisioni dei tribunali inferiori deferite alla Rota Romana, tenuto conto sia della natura soltanto concorrenziale della Rota con gli altri tribunali ecclesiastici di secondo grado (art. 26 *Dignitas connubii*), sia del fatto che il controllo sulla *recta iurisprudencia* viene esercitato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell’ambito della vigilanza sull’amministrazione della giustizia in tutti i tribunali della Chiesa (can. 1445, § 3, 1°; art. 124, 1° Cost. ap. *Pastor bonus*; art. 17, § 1 *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, *Typis Polyglottis Vaticanis* 1968).

D’altra parte, il provvedere all’unità giurisprudenziale presuppone un costante impegno della Rota Romana nell’adeguata ed approfondita – *in iure e in facto* – motivazione delle sue decisioni (can. 1611, n. 3; art. 97, § 2 NRR), la quale soltanto a tale condizione può assurgere al grado della giurisprudenza canonicamente qualificata ed autorevole, “che tanta lode si acquistò già nel mondo” (Pio XII, Allocuzione alla Rota Romana, 2 ottobre 1939; in *L’Osservatore Romano*, 2-3 ottobre 1939, n. 232, p. 1), e che si impone *ad extra* con la forza della sua argomentazione, diventando un sicuro punto di riferimento e di guida. Il conseguimento di tale effetto, secondo l’insegnamento dei Romani Pontefici, richiede che le decisioni rotali siano “frutto di maturo e profondo studio, di sereno e imparziale discernimento, alla luce dei perenni principi della teologia cattolica [...] della nuova legislazione canonica ispirata dal Concilio Vaticano II” (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 26 gennaio 1984, «AAS» 76 [1984], p. 648), e delle “indicazioni del Magistero” (Paolo VI, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1978, cit., p. 183).

Invero, tenuto conto che le cause di nullità matrimoniale sono le più ricorrenti nella Rota, la funzione della giurisprudenza rotale, secondo le indicazioni del Magistero, “è quella di portare – pur nel rispetto del sano pluralismo che riflette l’universalità della Chiesa – ad una più convergente unità e ad una sostanziale uniformità nella tutela dei contenuti essenziali del matri-

monio canonico, che gli sposi, ministri del sacramento, celebrano in adesione alla profondità e ricchezza del mistero” (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 26 febbraio 1983, cit., p. 559).

Infatti, mentre attualmente in diversi modi si mette in discussione l'unicità della fisionomia naturale del matrimonio, in cui l'uomo e la donna “possono realizzare un'autentica comunione di persone, aperta alla trasmissione della vita e cooperano così con Dio alla generazione di nuovi esseri umani”, e si tenta di confonderla a livello della vita socio-politica e giuridica statale “con altri tipi di unioni basate su un amore debole” o deviato (Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale promosso dal Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per Studi su Matrimonio e Famiglia, in *L'Osservatore Romano*, 12 maggio 2006, p. 7), le parole del Magistero, specialmente dopo il Sinodo dei Vescovi su matrimonio e famiglia (1980) e la pubblicazione dall'esortazione apostolica *Familiaris consortio* (22 novembre 1981, in «AAS» 74 [1982], pp. 81-191), diventata il punto costante di riferimento nelle nostre decisioni, ci sollecitano a difendere e proteggere i valori del matrimonio anche nell'ambito giudiziale canonico. Invero, il Servo di Dio Giovanni Paolo II rivolse alla Rota queste parole: “Vostro primo compito a servizio dell'amore sarà, dunque, riconoscere il pieno valore del matrimonio, rispettare nel miglior modo possibile la sua esistenza, proteggere coloro che esso ha uniti in una sola famiglia. Sarà soltanto per motivazioni valide, per fatti provati che si potrà mettere in dubbio la sua esistenza, e dichiarare la nullità. Il primo dovere che su voi incombe è il rispetto dell'uomo che ha dato la sua parola, ha espresso il consenso e ha fatto così dono totale di se stesso” (Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1982, «AAS» 74 [1982], p. 452).

Il nostro compito giudiziale ed ecclesiale, quindi, non può essere altro che quello di esplorare con mezzi giudiziali canonici se la parte gravata dal motivo di nullità del suo matrimonio avesse accolto o meno il segno “della creazione e della redenzione”. Tale accettazione la Santità Vostra ha delineato, nel commento alla *Familiaris consortio*, come “il ‘sì’ personale di due persone l'una nei confronti dell'altra”, fondato sulla “dimensione temporale della libertà” come “capacità di volgersi al definitivo, capacità di decisione”. In particolare si tratta del “sì” personale che “significa: per sempre”; esso “costituisce lo spazio della fedeltà” e “dischiude uno spazio per il futuro, per l'umanità, che nello stesso tempo è destinato al dono di una nuova vita. Questo ‘sì’ personale è quindi nello stesso tempo un ‘sì’ pubblicamente responsabile, con il quale l'uomo si inserisce nella responsabilità dell'umanità e nella responsabilità pubblica della fedeltà”, poiché l'istituzione matrimoniale non è “imposizione estrinseca di una forma, ma esigenza interiore del patto d'amore coniugale” (J. Ratzinger, *Matrimonio e famiglia nel piano di Dio*, in *La “Familiaris consortio” nel commento*, Città del Vaticano 1982, pp. 79-80).

Beatissimo Padre! Dinanzi a così alti e sublimi compiti inerenti alla missione giudiziale affidata al Vostro Tribunale della Rota Romana, di cui noi qui presenti ci onoriamo di far parte, all'inizio del nuovo anno giudiziario chiediamo di illuminarci con la Vostra augusta parola e di impartirci la Vostra benedizione Apostolica per il nostro impegno nel servizio alla giustizia ecclesiale.

SULLA VERITÀ E L'INTRINSECA NATURA GIURIDICA
DEL MATRIMONIO

NELL'ESORDIO e nella conclusione del secondo *Discorso* del Romano Pontefice Benedetto XVI alla Rota Romana, si stabilisce uno stretto rapporto tra *verità* e *dimensione giuridica* del matrimonio, che desta un notevole interesse. Questo rapporto viene presentato, nel *Discorso*, a due livelli: uno di portata più generale che riguarda la Chiesa nel suo insieme, e un altro di profili più concreti, che spetta ai destinatari immediati delle parole del Papa.

Per quanto riguarda il primo livello, il Papa afferma che «l'intero operato della Chiesa e dei fedeli in campo familiare deve fondarsi su questa verità circa il matrimonio e la sua intrinseca dimensione giuridica». ¹ L'inseparabilità tra verità e dimensione giuridica non viene mostrata come fosse un'affermazione teorica, bensì come la correlazione, riscontrabile nella realtà, tra la verità sull'*identità personale* di ogni coniuge e la *qualità giuridica* dei singoli matrimoni, cioè la loro validità o nullità. Lo stesso Benedetto XVI poggia su questa correlazione nel ritenere priva di legittimità quella mentalità che, a nome di un ipotetico "bene pastorale" delle persone, stacca l'una e l'altra realtà: «di fatto, si è diffusa anche in certi ambienti ecclesiali la convinzione secondo cui il bene pastorale delle persone in situazione matrimoniale irregolare esigerebbe una sorta di loro regolarizzazione canonica, indipendentemente dalla validità o nullità del loro matrimonio, indipendentemente cioè dalla "verità" circa la loro condizione personale». ² L'estraneità tra la verità sull'*identità personale* – quello che è la persona – e la verità del suo matrimonio – che o è (*validità*) oppure non è (*nullità*) – si scioglierebbe attraverso una regolarizzazione canonica. Questo intervento dall'esterno si spiegherebbe nella convinzione sul carattere alla sua volta estrinseco del matrimonio stesso. Il Papa afferma l'esatto contrario: il carattere profondamente personale dell'*identità* di coniuge – la verità dell'essere coniuge, cioè persona sposata – non va separato dalla realtà del-

¹ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007, n. 9.

² BENEDETTO XVI, *Discorso*, n. 3.

l'unione matrimoniale, che o nasce e continua ad esistere come *matrimonio valido*, oppure non esiste.

Per quanto riguarda gli immediati destinatari del *Discorso*, ossia i giudici ecclesiastici e i soggetti che intervengono nei processi matrimoniali, viene affermata la stessa idea con altre parole: «nelle cause di nullità matrimoniale la verità processuale presuppone la “verità del matrimonio” stesso». ³ A questo proposito, concluderà Benedetto XVI: «proprio perché il matrimonio ha una dimensione intrinsecamente giuridica, l'essere saggi e convinti servitori della giustizia in questo delicato ed importantissimo campo ha un valore di testimonianza molto significativo e di grande sostegno per tutti. Voi, cari Prelati Uditori, siete impegnati su un fronte nel quale la responsabilità per la verità si fa sentire in modo speciale ai nostri tempi. Rimanendo fedeli al vostro compito, fate sì che la vostra azione s'inserisca armonicamente in una globale riscoperta della bellezza di quella “verità sul matrimonio”». ⁴

Nel fatto di valorizzare i tribunali ecclesiastici come *testimonianza*, o di qualificare il loro lavoro quale apprezzabile contributo nella «riscoperta della bellezza della “verità sul matrimonio”», il Romano Pontefice non pretende di mutare il ruolo dei tribunali, bensì sta esprimendo in modo diverso la «responsabilità per la verità» che a loro spetta come funzione propria. Tale funzione non è altra che dichiarare, nei singoli casi, sulla base della dimensione intrinsecamente giuridica del matrimonio, la sua validità o nullità.

Prima di mettere in evidenza la portata del riferimento alla verità del matrimonio e il suo rapporto con la dimensione intrinsecamente giuridica del matrimonio, vale la pena presentare due eventuali letture del *Discorso* che, pur essendo compatibili con un'intenzionalità “cattolica” di fondo, sarebbero fuorvianti.

Una prima lettura potrebbe essere questa: nell'espletamento del suo incarico di proteggere la dottrina sul matrimonio, il Romano Pontefice parla ai giudici, nell'ottica di convincerli della rilevanza del loro compito di dirimere la questione della prestazione del consenso nei casi concreti. La via scelta per il Papa per incoraggiarli è quella di affermare la «dimensione essenzialmente giuridica» del matrimonio. È questa un'espressione di forte valenza, che esprime a chiare lettere il valore della dottrina sottostante e che la fa particolarmente intelligibile ai giudici, a cui spetta l'applicazione della legge canonica. Così il Santo Padre, come ogni anno, verrebbe a ringraziare il sacrificato lavoro dei giudici, che sono servitori di una legge che deve essere applicata in condizioni tante volte avverse: la scarsità di tempo e mezzi; le circostanze sempre dolorose di ogni causa di nullità; l'anormalità sociale del processo canonico dichiarativo di fronte alle formalità del divorzio civile; gli argomenti

³ BENEDETTO XVI, *Discorso*, n. 2.

⁴ BENEDETTO XVI, *Discorso*, n. 10.

a favore dei cristiani divorziati e risposati che non vollero o non poterono chiedere la nullità del proprio matrimonio... e alle volte i rimproveri per una funzione decisamente impopolare. Se altri anni il ringraziamento è stato più personale e laudatorio, quest'anno il Papa sceglie di ripristinare il valore degli operatori giuridici sottolineando l'importanza del ruolo che svolgono, cioè risolvere i conflitti sulla «dimensione giuridica essenziale» del matrimonio.

La seconda lettura che dal nostro punto di vista non coglierebbe il senso del *Discorso* potrebbe essere questa: il Romano Pontefice conferma ancora la competenza della Chiesa per regolamentare la realtà matrimoniale. Di fronte soprattutto a quelli che tendono a sfigurare il matrimonio attraverso l'equiparazione legale ad altre forme di unione, si ribadisce la forza tradizionale della legislazione e della giurisdizione ecclesiastica. Con l'insistere nella «dimensione giuridica essenziale» del matrimonio non si fa altro che rinforzare i fondamenti teoretici di quella legislazione e di quella giurisdizione, che sorreggono il potere della Chiesa sull'istituto matrimoniale tradizionale. Per contrastare le minacce al matrimonio sul piano legislativo degli stati, conviene continuare a sostenere il dominio di tipo istituzionale sul fenomeno matrimoniale e in questo modo proteggerne l'identità naturale e cristiana...

Non sembra che queste letture, appena abbozzate, riescano ad esprimere il pensiero di Benedetto XVI; per lo meno, non colgono uno dei precipui significati implicati nell'affermazione della dimensione giuridica essenziale del matrimonio, nella voce del Romano Pontefice.

Se questa dimensione e la «verità del matrimonio» si trovano veramente in un rapporto di profonda compenetrazione, deve essere lasciata da parte l'idea che Benedetto XVI nel suo *Discorso* stia ad illustrare una comprensione del matrimonio di tipo legalista, tesa a definire, da un punto di vista pratico o pastorale, una direttiva d'azione per il mondo ecclesiastico.

Una interpretazione in questa ottica verrebbe a dire che il riferimento alla *verità* nella riflessione sul matrimonio implica una restrizione di significato. Se questo non è credibile in termini generali, lo è ancor meno se si pensa alle convinzioni sulla *verità* che è solito esprimere Benedetto XVI. Di conseguenza, se l'orizzonte di senso della riflessione del Romano Pontefice contiene un riferimento alla *verità* del matrimonio, ne consegue che la sua «dimensione giuridica essenziale» appartiene a questa verità.

Sembra evidente che allo scopo di cogliere questa percezione della realtà e per farla operativa (che alla fin fine è quello che conta), va necessariamente superata quella che Benedetto XVI ha denominato “autolimitazione della ragione”:⁵ «non ritiro, non critica negativa è dunque l'intenzione; si tratta

⁵ Cfr. per esempio, JOSEPH RATZINGER, *L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture*, Siena 2005, pp. 48-49.

invece di un allargamento del nostro concetto di ragione e dell'uso di essa. Perché con tutta la gioia di fronte alle possibilità dell'uomo, vediamo anche le minacce che emergono da queste possibilità e dobbiamo chiederci come possiamo dominarle. Ci riusciamo solo se ragione e fede si ritrovano unite in un modo nuovo; se superiamo la limitazione autodecretata della ragione a ciò che è verificabile nell'esperimento, e dischiudiamo ad essa nuovamente tutta la sua ampiezza».⁶

Infatti, solo dopo un superamento di quell'autolimitazione nell'ambito del diritto, che si esprime in modo paradigmatico nelle diverse forme di positivismo giuridico, si è in condizioni di raggiungere il livello degli argomenti che vengono presentati nel *Discorso*. L'impegno per riscoprire la dimensione giuridica della realtà e concretamente della realtà matrimoniale, fa parte di questo rimettere la ragione nelle sue forze.

In diverse occasioni erano stato esplicitate le convinzioni di Joseph Ratzinger in questo senso: «l'elaborazione e la strutturazione del diritto non è immediatamente un problema teologico, ma un problema della *recta ratio*, della retta ragione. Questa retta ragione deve cercare di discernere, al di là delle opinioni e delle correnti di pensiero, ciò che è giusto, il diritto in se stesso, ciò che è conforme all'esigenza interna dell'essere umano di tutti i luoghi e che lo distingue da ciò che è distruttivo dell'uomo».⁷

L'affermazione sulla competenza della *recta ratio* per l'elaborazione e la strutturazione del diritto, si basa su una convinzione che il cardinale Ratzinger aveva formulato in questi termini: «compito della Chiesa e della fede è contribuire alla sanità della *ratio* e per mezzo della giusta educazione dell'uomo conservare alla sua ragione la capacità di vedere e di percepire».⁸ La rivelazione cristiana sull'indissolubilità del matrimonio non sarebbe altro che un caso rilevante di questo contributo nel sanare la ragione (non si parla di *sostituire*) e di quella educazione per mezzo della quale l'uomo conserva la *capacità di percepire* e di agire in modo giusto.

⁶ BENEDETTO XVI, *Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni (discorso all'incontro con i rappresentanti della scienza)*, Aula Magna dell'Università di Regensburg, 12-IX-2006.

⁷ JOSEPH RATZINGER, *Discorso in occasione del conferimento della laurea "honoris causa" della Facoltà di giurisprudenza della Libera Università Maria Ss.ma Assunta*, 10-XI-1999. L'affermazione secondo la quale «l'elaborazione e la strutturazione del diritto non è immediatamente un problema teologico», raccoglie in sé una pregnanza di non poco conto per la riflessione giuridica in generale e per quella ecclesiale in particolare. Per quanto riguarda l'oggetto della presente *Nota*, detta visione del diritto ha delle implicazioni importanti, non ultima la confutazione di certe comprensioni del matrimonio secondo le quali l'economia sacramentale verrebbe a mutare l'ontologia (anche giuridica) del matrimonio. Sostenere una incomunicazione tra il matrimonio cristiano e quello tra i non battezzati, implicherebbe la negazione di realtà che la ragione può captare, con conseguenze che sgretolano l'armonia tra natura e grazia.

⁸ *Ibidem*.

In questo senso si può leggere il *Discorso*, nel passo in cui, a proposito dell'impegno di «rinnovazione nella continuità» insito nella dottrina della Chiesa sul matrimonio nel Concilio Vaticano II, si dice: «questo sforzo si è sviluppato poggiando sull'indiscusso presupposto che il matrimonio abbia una sua verità, alla cui scoperta e al cui approfondimento concorrono armonicamente ragione e fede, cioè la conoscenza umana, illuminata dalla Parola di Dio, sulla realtà sessualmente differenziata dell'uomo e della donna, con le loro profonde esigenze di complementarietà, di donazione definitiva e di esclusività».⁹

Non deve perdersi di vista il fatto che, nel testo appena riportato, sono presentati in estrema sintesi gli elementi fondanti della realtà *naturale* del matrimonio. La capacità delle ragioni di apprendere la verità del matrimonio è presupposta nell'affermazione dell'armonia tra fede e ragione. La forza della ragione va conservata, sia di fronte a teorie che snaturano la realtà, sia contro quelle altre anomalie che affondano le radici nella resistenza personale alle esigenze intrinseche alla verità stessa.

L'intrinseca ed essenziale natura *giuridica* del matrimonio, per il fatto di accordarsi con l'essere personale dell'uomo e della donna, è oggetto della retta ragione. Retta ragione che sa discernere «al di là delle opinioni e delle correnti di pensiero, ciò che è giusto, il diritto in se stesso, ciò che è conforme all'esigenza interna dell'essere umano di tutti i luoghi e che lo distingue da ciò che è distruttivo dell'uomo».¹⁰

Il «servizio alla verità nella giustizia»¹¹ di cui parla papa Benedetto XVI nel *Discorso alla Rota romana* è tutt'altro che una lode gratuita agli operatori del diritto o una manifestazione retorica di una dottrina *ecclesiastica*. In quel *servizio*, invece, nel difendere e promuovere la comprensione della verità del matrimonio con la sua natura giuridica intrinseca, si gioca, nel presente frangente storico, un elemento di civiltà.

FERNANDO PUIG

⁹ BENEDETTO XVI, *Discorso*, n. 4.

¹⁰ JOSEPH RATZINGER, *Discorso in occasione del conferimento della laurea "honoris causa" della Facoltà di giurisprudenza della Libera Università Maria Ss.ma Assunta*, 10-XI-1999.

¹¹ BENEDETTO XVI, *Discorso*, n. 1.

*Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense, 12 febbraio 2007, «L'Osservatore romano», 14 febbraio 2007, p. 6.**

VENERATI Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, Stimati Professori, Gentili Signore e Signori!

È con particolare piacere che vi accolgo all'inizio dei lavori congressuali, che vi vedranno impegnati nei prossimi giorni su un tema di rilevante importanza per l'attuale momento storico, quello della legge morale naturale. Ringrazio Mons. Rino Fisichella, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, per i sentimenti espressi nell'indirizzo con il quale ha voluto introdurre questo incontro.

È fuori dubbio che viviamo un momento di straordinario sviluppo nella capacità umana di decifrare le regole e le strutture della materia e nel conseguente dominio dell'uomo sulla natura. Tutti vediamo i grandi vantaggi di questo progresso e vediamo sempre più anche le minacce di una distruzione della natura per la forza del nostro fare. C'è un altro pericolo meno visibile, ma non meno inquietante: il metodo che ci permette di conoscere sempre più a fondo le strutture razionali della materia ci rende sempre meno capaci di vedere la fonte di questa razionalità, la Ragione creatrice. La capacità di vedere le leggi dell'essere materiale ci rende incapaci di vedere il messaggio etico contenuto nell'essere, messaggio chiamato dalla tradizione *lex naturalis*, legge morale naturale. Una parola, questa, per molti oggi quasi incomprensibile a causa di un concetto di natura non più metafisico, ma solamente empirico. Il fatto che la natura, l'essere stesso non sia più trasparente per un messaggio morale, crea un senso di disorientamento che rende precarie ed incerte le scelte della vita di ogni giorno. Lo smarrimento, naturalmente, aggredisce in modo particolare le generazioni più giovani, che devono in questo contesto trovare le scelte fondamentali per la loro vita.

È proprio alla luce di queste constatazioni che appare in tutta la sua urgenza la necessità di riflettere sul tema della legge naturale e di ritrovare la sua verità comune a tutti gli uomini. Tale legge, a cui accenna anche l'apostolo Paolo (cfr. *Rm 2, 14-15*), è scritta nel cuore dell'uomo ed è, di conseguenza, anche oggi non semplicemente inaccessibile. Questa legge ha come suo primo e generalissimo principio quello di "*fare il bene ed evitare il male*". È,

* Vedi, alla fine del discorso, nota di M. DEL POZZO, *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*.

questa, una verità la cui evidenza si impone immediatamente a ciascuno. Da essa scaturiscono gli altri principi più particolari, che regolano il giudizio etico sui diritti e sui doveri di ciascuno. Tale è il principio del rispetto per la *vita umana* dal suo concepimento fino al suo termine naturale, non essendo questo bene della vita proprietà dell'uomo ma dono gratuito di Dio. Tale è pure il *dovere di cercare la verità*, presupposto necessario di ogni autentica maturazione della persona. Altra fondamentale istanza del soggetto è la *libertà*. Tenendo conto, tuttavia, del fatto che la libertà umana è sempre una libertà condivisa con gli altri, è chiaro che l'armonia delle libertà può essere trovata solo in ciò che è comune a tutti: la verità dell'essere umano, il messaggio fondamentale dell'essere stesso, la *lex naturalis* appunto. E come non menzionare, da una parte, l'esigenza di *giustizia* che si manifesta nel dare *unicuique suum* e, dall'altra, l'attesa di *solidarietà* che alimenta in ciascuno, specialmente se disagiato, la speranza di un aiuto da parte di chi ha avuto una sorte migliore? Si esprimono, in questi valori, norme inderogabili e cogenti che non dipendono dalla volontà del legislatore e neppure dal consenso che gli Stati possono ad esse prestare. Sono infatti norme che precedono qualsiasi legge umana: come tali, non ammettono interventi in deroga da parte di nessuno.

La legge naturale è la sorgente da cui scaturiscono, insieme a diritti fondamentali, anche imperativi etici che è doveroso onorare. Nell'attuale etica e filosofia del Diritto, sono largamente diffusi i postulati del positivismo giuridico. La conseguenza è che la legislazione diventa spesso solo un compromesso tra diversi interessi: si cerca di trasformare in diritti interessi privati o desideri che stridono con i doveri derivanti dalla responsabilità sociale. In questa situazione è opportuno ricordare che ogni ordinamento giuridico, a livello sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal radicamento nella legge naturale, nel messaggio etico iscritto nello stesso essere umano. La legge naturale è, in definitiva, il solo valido baluardo contro l'arbitrio del potere o gli inganni della manipolazione ideologica. La conoscenza di questa legge iscritta nel cuore dell'uomo aumenta con il progredire della coscienza morale. La prima preoccupazione per tutti, e particolarmente per chi ha responsabilità pubbliche, dovrebbe quindi essere quella di promuovere la maturazione della coscienza morale. È questo il progresso fondamentale senza il quale tutti gli altri progressi finiscono per risultare non autentici. La legge iscritta nella nostra natura è la vera garanzia offerta ad ognuno per poter vivere libero e rispettato nella propria dignità. Quanto fin qui detto ha applicazioni molto concrete se si fa riferimento alla famiglia, cioè a quell'"intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie" (Cost. past. *Gaudium et spes*, 48). Il Concilio Vaticano II ha, al riguardo, opportunamente ribadito che l'istituto del

matrimonio “ha stabilità per ordinamento divino”, e perciò “questo vincolo sacro, in vista del bene sia dei coniugi e della prole che della società, non dipende dall’arbitrio dell’uomo” (*ibid.*). Nessuna legge fatta dagli uomini può perciò sovvertire la norma scritta dal Creatore, senza che la società venga drammaticamente ferita in ciò che costituisce il suo stesso fondamento basilare. Dimenticarlo significherebbe indebolire la famiglia, penalizzare i figli e rendere precario il futuro della società.

Sento infine il dovere di affermare ancora una volta che non tutto ciò che è scientificamente fattibile è anche eticamente lecito. La tecnica, quando riduce l’essere umano ad oggetto di sperimentazione, finisce per abbandonare il soggetto debole all’arbitrio del più forte. Affidarsi ciecamente alla tecnica come all’unica garante di progresso, senza offrire nello stesso tempo un codice etico che affondi le sue radici in quella stessa realtà che viene studiata e sviluppata, equivarrebbe a fare violenza alla natura umana con conseguenze devastanti per tutti. L’apporto degli uomini di scienza è d’importanza primaria. Insieme col progredire delle nostre capacità di dominio sulla natura, gli scienziati devono anche contribuire ad aiutarci a capire in profondità la nostra responsabilità per l’uomo e per la natura a lui affidata. Su questa base è possibile sviluppare un fecondo dialogo tra credenti e non credenti; tra teologi, filosofi, giuristi e uomini di scienza, che possono offrire anche al legislatore un materiale prezioso per il vivere personale e sociale. Auspico pertanto che queste giornate di studio possano portare non solo a una maggior sensibilità degli studiosi nei confronti della legge morale naturale, ma spingano anche a creare le condizioni perché su questa tematica si arrivi a una sempre più piena consapevolezza del valore inalienabile che la *lex naturalis* possiede per un reale e coerente progresso della vita personale e dell’ordine sociale. Con questo augurio, assicuro il mio ricordo nella preghiera per voi e per il vostro impegno accademico di ricerca e di riflessione, mentre a tutti imparto con affetto l’Apostolica Benedizione.

UN INVITO A DECODIFICARE
IL MESSAGGIO FONDAMENTALE DELL’ESSERE

1. PREMessa

LA presentazione ed il commento di qualunque discorso o intervento del Papa, specie considerata la chiarezza e la concisione che caratterizzano il magistero di Benedetto XVI, rischiano di far torto alla semplicità ed immediatezza del testo e di fuorviare il lettore dalla stringenza del ragionamento e dalla nettezza delle affermazioni ivi contenute. Queste righe hanno pertanto la sola pretesa di fare da cornice ad un autentico quadro d’autore,

magari sfuggito all'attenzione dei più, e di dare più risalto al prezioso contributo benedettino all'eterno ritorno del diritto naturale.¹ Ben valga quindi la scontata conclusione: la lettura diretta di un migliaio di parole del Pontefice (per la precisione 1145) è sicuramente più eloquente e stimolante delle considerazioni di seguito proposte.

La prolusione d'apertura del Congresso Internazionale sul diritto naturale permette di chiarire il fondamento ultimo di ogni sistema giuridico («ogni ordinamento giuridico, sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal radicamento nella legge naturale») e, soprattutto, di illustrare il caposaldo stesso della teoria classica della giustizia riproposta dal Santo Padre.² Benedetto XVI è solito “costruire” i suoi insegnamenti attorno ad una parola o ad un concetto basilare, illuminato poi dalla sua personale penetrazione. La prima chiave di lettura può consistere, allora, nel cogliere il cuore del messaggio: *la riscoperta del fondamento metafisico del diritto*.³ Un'ulteriore feconda possibilità di ricerca consiste nell'enucleare le categorie e le idee dominanti sottese all'argomentazione e le relative applicazioni e implicazioni. Le linee maestre del magistero benedettino (verità, razionalità, comunione e dialogo) trovano puntuale riscontro nel discorso del febbraio scorso.⁴ Queste ed altre molteplici prospettive d'osservazione evidenziano tutta la parzialità ed insufficienza della presente nota: la focalizzazione su un solo aspetto, ancorché ritenuto centrale o molto caratterizzante, esclude una visione piena e completa del dato magisteriale. In seguito cercheremo, pertanto, di compensare tale limite con un'iniziale presentazione globale del discorso, anche a mo' di giustificazione della scelta operata (§ 2); di inquadrare il profilo assunto come asse portante del discorso nel contesto del-

¹ Cf H. ROMMEN, *L'eterno ritorno del diritto naturale*, Roma 1965. Riassume bene la posizione dell'A. un brano dell'*epilogo*: «il diritto naturale, in virtù dell'essenza dell'uomo e delle concrete comunità umane ordinate nel diritto, deve sempre ritornare e di fatto ritorna sempre quando il genio del diritto è alla ricerca della giustificazione di se stesso» (p. 218).

² Parliamo di “riproposizione” alludendo alla risalenza storica del tema e dei profili esposti. Benedetto XVI, senza aggiungere nulla di profondamente innovativo, ha l'indubbio merito di ridare attualità, vivacità e fulgore alla dottrina tradizionale.

³ Senza voler giocare sui termini, ci pare che il messaggio possa coincidere con la stessa espressione “messaggio” («il messaggio etico contenuto nell'essere»; «il messaggio fondamentale dell'essere stesso»). La conclusione raggiunta, come tra poco meglio vedremo, è stata esplicitamente sostenuta dall'allora Card. Ratzinger, ma è chiaramente desumibile anche dal filo del discorso in oggetto.

⁴ Benché un'interpretazione latamente “strutturalista” può risultare distortente, ci pare utile evidenziare la ricorrenza delle richiamate espressioni: la parola verità compare 4 volte; razionalità appare assieme alla quantomai indicativa «Ragione creatrice» (con la maiuscola); un paio di volte si sottolinea l'imprescindibilità della comunanza per tutti gli uomini. Assolutamente preponderante, comunque, appare il concetto di “essere” (a parte l'uso verbale in due occasioni, ben 7 volte il termine assume tutta la sua pregnanza metafisica).

l'orizzonte mentale del pensiero papale (§ 3) e di esplorare, infine, i più decisivi spunti offerti dal Pontefice in merito al tema del congresso (§ 4).

La destinazione ed il taglio della rivista consigliano di compiere qualche accenno anche al dibattito canonistico attuale e di prestare attenzione al possibile riscontro della tesi suggerita dal Papa nel diritto della Chiesa. L'ampiezza e complessità dell'argomento, che involge la nozione giuridica fondamentale, impedisce di fare il punto sulla situazione esistente. Non si tratta solo di riconoscere l'indubbia influenza del diritto naturale nell'ordinamento canonico, ma di trarne le dovute conseguenze concettuali e metodologiche, superando ogni residuo di normativismo e di positivismo. Un illustre canonista contemporaneo già sottolineava la deformazione normativistica imperante agli inizi della sua carriera accademica (1959-1960).⁵ Da allora sono passati quasi cinquant'anni, il Concilio Vaticano II, un codice e quant'altro, ma non sembra che la situazione sia notevolmente cambiata. Anche un semplice sguardo alla manualistica in uso, a prescindere dai contenuti e dalle conclusioni, manifesta nelle definizioni e nell'impostazione di base spesso indici tutt'altro che rassicuranti.⁶ L'invito benedettino non pare quindi privo di rispondenza per gli stessi operatori ecclesiastici.

2. TRE POSSIBILI LIVELLI DI LETTURA DEL DISCORSO PAPALE

L'appiattimento mediatico imperante ci ha abituati a cogliere spesso solo la valenza pratica ed immediata delle affermazioni pontificie. In tale linea l'esplicitazione principale del ragionamento pontificio concerne indubbia-

⁵ «E i canonisti? Erano tutti, senza eccezione, coscientemente o incoscientemente, normativisti. Quelli della scuola italiana per l'educazione ricevuta ed i tradizionalisti perché per essi la missione del canonista era l'esegesi delle norme legali». Si tratta di un brano estrapolato da un'affermazione di Hervada riportata nell'appendice del nostro, *L'evoluzione del pensiero canonistico di Javier Hervada*, Roma 2005, p. 588.

⁶ Benché possa forse considerarsi superata la nota definizione di diritto canonico di Del Giudice: «L'insieme delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata e opera essa Chiesa e dalle quali è regolata l'attività dei fedeli, in relazione ai fini che della Chiesa sono propri» (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino 2004², p. 1; P. PELLEGRINO, *Lezioni di diritto canonico*, Torino 2004, p. 6), le attuali sistemazioni della scienza canonistica assumono normalmente un atteggiamento eclettico (es. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura del], *Corso istituzionale di diritto canonico*, Milano 2005, pp. 33-35; S. GHERRO, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*, Padova 2005², pp. 3-30; A. MONTAN, *Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa*, Bologna 2001, pp. 21-22; S. BUENO SALINAS, *Dret canònic*, Madrid-Barcelona 1999, pp. 11-12), né rinunciano spesso all'ambigua distinzione tra diritto in senso oggettivo e soggettivo; inoltre, assumono poi di fatto nei singoli settori un contegno spiccatamente positivisticco. Emblematico può essere il caso della nozione di diritto liturgico: cf il nostro *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre: una proposta di metodo, di contenuto e di comunicazione interdisciplinare* (in corso di pubblicazione).

mente la famiglia e la bioetica.⁷ “Liquidare” però l’allocuzione in questione semplicemente come l’ennesimo richiamo alla sacralità della vita e del matrimonio⁸ appare sminuente della profondità dell’analisi e penalizzante per la portata dell’insegnamento. Senza ricorrere ad eccessive speculazioni teoretiche o ad elucubrazioni troppo esoteriche, ci pare che si possano individuare abbastanza chiaramente tre livelli di lettura del testo che corrispondono a diversi gradi di approssimazione al problema della legge naturale: il *presupposto* (il concetto metafisico di natura), il *contenuto* (la verità comune a tutti gli uomini) ed il *fine* (il rispetto dei diritti fondamentali della persona). A parte la formula di saluto, la scansione dei successivi capoversi (accorpendo l’ultimo e il penultimo) segue grosso modo tali passaggi o momenti. Anche da un punto di vista stilistico, il tono o il taglio prevalente del discorso sembra subire leggere variazioni: fenomenologico-esistenziale nella prima parte; etico generale nella seconda; più direttamente giuridico nella terza. Preferiamo, pertanto, procedere in ordine inverso: dalla sfera più esterna fino a quello che consideriamo il nucleo del ragionamento.

Il *fine dichiarato* dell’intervento del Pontefice è quello di ricordare che solo la maturazione della coscienza morale alla luce della legge naturale è criterio di autentico progresso personale e sociale. La condivisione di questa considerazione, per nulla ovvia e scontata nell’attuale contesto culturale impregnato di relativismo,⁹ rappresenta anche – a dire del Papa – il fertile terreno d’incontro e di scambio tra fedi e approcci scientifici diversi. In maniera circolare Benedetto XVI addita, quindi, un punto di arrivo che proietta lo stesso punto di partenza (la constatazione del considerevole progresso tecnico-scientifico contemporaneo) su un piano ed una dimensione completamente diversi (il vero progresso morale e civile dell’umanità). L’invocata sensibilità nei confronti della *lex naturalis* si traduce nel coltivare i valori della giustizia e della solidarietà iscritti nel cuore dell’uomo. Evidenziata in positivo la meta, è altrettanto esplicita la presa di distanza dai «postulati del positivismo giuridico» e dalla subordinazione del diritto ad ogni forma di volontarismo legalista o di consensualismo pseudodemocratico. In definitiva, la legittimità

⁷ Non è casuale che il discorso ribadisce come chiaro dato di legge naturale l’indissolubilità del matrimonio, purtroppo oggi misconosciuta nelle legislazioni di quasi tutti i paesi occidentali, evidenza cioè l’alta e per nulla scontata esigenza dei diritti umani, senza abbassare lo sguardo, in un’epoca in cui pure l’istituto familiare è minacciato ancor più patentemente.

⁸ Cf. QUADERNI DE «L’OSSERVATORE ROMANO», 77, *La verità sulla famiglia. Matrimonio e unioni di fatto nelle parole di Benedetto XVI*, Città del Vaticano 2007.

⁹ Restano memorabili in tal senso le forti espressioni contro la «dittatura del relativismo» di J. RATZINGER, *Omelia della messa «pro eligendo Pontifice»*, 18 aprile 2005, in www.vatican.va. Cfr. anche M. PERA, J. RATZINGER, *Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam*, Milano 2005.

stessa del diritto positivo deriva dalla base naturale e razionale, anteriore e presupposta: dello statuto giuridico della persona.

Passando dalle affermazioni di principio e di valore ad una maggior penetrazione del *contenuto* si possono cogliere ulteriori indicazioni di rilievo: l'*oggettività*, la *gradualità* e la *configurazione* del diritto naturale. La prima acquisizione è sicuramente l'aspetto comunitario e inderogabile della verità sull'uomo.¹⁰ Un secondo punto è rappresentato dall'articolazione del "messaggio fondamentale" contenuto nell'essere. Benedetto XVI evidentemente qui non intende certo presentare una trattazione completa ed esaustiva della materia; procede con rapide pennellate, per così dire, *ad colorandam legem naturalem*, traccia però una sorta di gerarchia abbastanza ben strutturata: il rispetto della vita umana *in primis*; il dovere di cercare la verità *in secundis* ed ancora le istanze di libertà.¹¹ In tale sommario prospetto sono, dunque, contenute in nuce per derivazione e per specificazione anche le ulteriori espressioni della doverosità primordiale e viene stabilito un ordine discendente di evidenza e di conseguente protezione. La progressività della conoscenza e dalla valenza della legge naturale dal «primo e generalissimo principio» della *sinderesi* ad «altri principi più particolari» aiuta pure a configurare l'essenza stessa dello *ius naturale*. Il riferimento ai principi piuttosto che alle prescrizioni risulta chiaro e indicativo. Con parole altrove riprese dallo stesso Ratzinger-Benedetto XVI si potrebbe definire, quindi, un "diritto apodittico" e non "casuistico": il nucleo della giuridicità consta di criteri e di direttrici d'orientamento del giudizio pratico più che di disposizioni spicciole e minute.¹² Questa caratteristica implica, tra l'altro, un'apertura del sistema ed un

¹⁰ Il tradizionale riferimento ultimo alla dignità umana, pur richiamata, viene significativamente trasfuso, secondo categorie care al Papa, nella riscoperta della «verità comune a tutti gli uomini» e nella stessa «verità dell'essere umano» Cf il nostro *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, in questa rivista, 18/11 (2006), pp. 503-523.

¹¹ La stessa elencazione di diritti umani proposta dalla voce «Diritti della persona» del *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa* promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (G. CREPALDI, E. COLOM [a cura di], Roma 2005, p. 227), ad es., enumera in primo luogo la vita e subito dopo la libertà religiosa cui segue, senza pretese di esaustività, una lunga lista.

Anche il concetto di «libertà condivisa» o di «armonia delle libertà», frequentemente adoperato dal Pontefice, meriterebbe ulteriore approfondimento, in questo contesto è posta direttamente in collegamento con la verità.

¹² Cf J. RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, Milano 2007, ove, riprendendo esplicitamente F. Crüsemann (*Die Tora*, München 1992) a proposito della *Torah* e del dialogo tra Legge e Profeti si parla della «contrapposizione tra diritto casuistico mutevole, che forma di volta in volta la struttura sociale, e i principi essenziali del diritto divino stesso, alla luce dei quali si devono di continuo misurare, sviluppare e correggere le norme pratiche» (p. 155). Il diritto del popolo della nuova alleanza è costitutivamente apodittico e universale e non condizionato storicamente e geograficamente. Com'è noto, uno dei limiti maggiori della c.d.

costante lavoro di perfezionamento, di affinamento e di adeguamento nell'apprensione e nell'applicazione del dato.

Nell'ultimo e più profondo livello del discorso, che coincide con la parte iniziale, può collocarsi la ricerca delle cause delle *difficoltà di intelligibilità della legge morale naturale nel contesto odierno* e più in generale della "crisi di senso" della cultura attuale. L'espressa problematizzazione e tematizzazione della questione con un approccio sociologico-esistenziale conferisce sicuramente vivacità ed interesse all'esposizione orale e ben rispetta la diversa estrazione, formazione e sensibilità dell'uditorio. Al di là del sapiente utilizzo delle risorse retoriche, la "provocazione" del Papa centra subito il punto nodale e la matrice dello sbandamento contemporaneo: la *perdita del concetto metafisico di natura*. L'argomentazione, anche in questo caso solo abbozzata, svela i limiti dell'immanentismo moderno attraverso una serie di contrasti: metodo-messaggio; strutture razionali-fonte della razionalità; leggi fisiche-leggi etiche; empirismo-metafisica. La prolusione risulta in definitiva un caldo invito a riscoprire il linguaggio dell'essere e a decifrarne il suo "genoma fondamentale".

3. LE COORDINATE DEL PENSIERO GIURIDICO BENEDETTINO

Puntualizzato l'aspetto – a nostro giudizio – più pregnante e significativo del contributo benedettino alla rinascita del giusnaturalismo tomista, prima di esplorarne più compiutamente il significato e la portata, conviene inquadrare le affermazioni pontificie nel loro orizzonte concettuale di fondo. *Qual è la nozione di diritto assunta dal Papa?* Per tentare di rispondere a questa domanda occorre formulare due precisazioni pregiudiziali. In primo luogo, circostanza che emergerà anche in seguito, Benedetto XVI non è per formazione e per inclinazione un giurista, è un fine teologo e un attento pensatore. La prospettiva gnoseologica di più ampio respiro adottata, lungi dal rappresentare una semplificazione o una banalizzazione, evita in radice il rischio del logicismo e del formalismo, cui la scienza giuridica sembra incline, ma richiede da parte dei giuristi un adeguato sforzo di comprensione e di sintonizzazione.¹³ In secondo luogo, benché la produzione ratzingeriana non appartenga al magistero petrino, è evidente che il pregresso impegno

scuola moderna del diritto naturale era stato la pretesa di codificare ed esplicitare compiutamente il propugnato ordinamento razionale (*rectius* razionalistico). Le espressioni adoperate dal Papa sembrano, almeno implicitamente, correggere tale deviazione della modernità.

¹³ La lontananza da un approccio al tema giuridico "tecnicizzante", estraneo alle caratteristiche personali del Pontefice e, soprattutto, al senso della sua missione ecclesiale, colmando anche l'eventuale mancanza di rigore specialistico, ha l'indubbio vantaggio di collocare i giuristi di fronte alla semplicità ed immediatezza dell'apprensione delle verità di senso comune.

culturale, specie quello più recente, oltre ad essere un enorme ricchezza per la Chiesa, si riverbera decisamente sulla concezione attuale del Pontefice e può aiutare ad illuminarne il pensiero. Non è un mistero che ciò che in questa sede appare più velatamente e soffusamente sia già stato esplicitato in un contesto ancor più definito accademicamente.¹⁴ Il cuore del discorso in oggetto non deve chiaramente essere desunto *aliunde*; una lettura coordinata e integrata dei testi meglio evidenzia, tuttavia, le premesse storiche oltre che logiche del ragionamento e manifesta la risalenza della preoccupazione per la “difesa del diritto” ultimamente ribadita dal Papa. Il “valore aggiunto” apportato in quest’occasione, comunque, non deriva tanto dall’autorevolezza acquisita dalle precedenti considerazioni, quanto dall’acume delle osservazioni in concreto fornite. La continuità ideale dell’argomentazione dimostra peraltro la profondità e la convinzione delle asserzioni.

Fermo restando la necessità di una visione sistematica e complessiva della produzione benedettina, in estrema sintesi ci preme sottolineare almeno due aspetti significativi dell’inquadramento del tema giuridico *ad mentem Romani Pontificis*: la consistenza eminentemente razionale e umana del fenomeno giuridico e la profonda armonia esistente tra ordine naturale e soprannaturale. Il primo profilo evidenzia l’appartenenza della relazione di giustizia all’ambito della socialità della persona. Anche il sistema canonico, ad esempio, pur strutturandosi secondo la sua fonte soprannaturale, non solo non può prescindere dalla giustizia, ma, per un’elementare coerenza, deve rispettarne le esigenze.¹⁵ Il carattere intrinseco e immanente della giustizia “naturale” rispetto a qualsivoglia ordinamento contrasta patentemente con la concezione analogica dello *ius canonicum* e con l’estrinsecità della sua pretesa fondazione teologica.¹⁶ Nel pensiero del Papa non pare al contrario rinvenibile

¹⁴ J. RATZINGER, *lectio doctoralis*, 10 novembre 1999, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Torino 2000, pp. 11-14. In occasione del conferimento del dottorato *honoris causa* da parte della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA la lezione magistrale è stata incentrata proprio sulle deleterie conseguenze per il diritto della “fine della metafisica” e sulla proposta di due tesi per la difesa del diritto.

¹⁵ La perentoria affermazione di Benedetto XVI: «La giustizia è lo scopo e quindi la misura intrinseca di ogni politica» (lett. enc. «*Deus caritas est*», 25 dicembre 2005, n. 28a, «AAS» 98 [2006], pp. 217-252) ci pare che, a maggior ragione, debba essere riferita anche alla Chiesa, che si propone espressamente come *speculum iustitiae*. Parrebbe, infatti, davvero paradossale che il monito agostiniano riportato nella stessa enciclica: «*Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?*» non si applicasse al Regno di Dio.

¹⁶ Una critica alle “scuole” teologiche del diritto canonico ed alla teologia del diritto “estrinseca” alla realtà giuridica della Chiesa è stata acutamente svolta da: S. BERLINGÒ, *Dalla “giustizia della carità” alla “carità della giustizia”: rapporto tra giustizia, carità e diritto nella evoluzione della scienza giuridica laica e della canonistica contemporanea*, in AA.VV., *Lex et iustitia nell’utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali*, Città del Vaticano 1989, pp. 335-371, spec. pp. 344-347.

alcuna incompatibilità tra *ordinatio rationis* ed *ordinatio fidei* o contrapposizione tra diritto divino rivelato e diritto naturale;¹⁷ anzi, conformemente ad una direttrice di fondo del suo magistero, vi è una puntualizzazione della matrice razionale dell'elemento cristiano. Esempio a questo riguardo è la stessa affermazione: «La dottrina sociale della Chiesa argomenta a partire dalla ragione e dal diritto naturale, cioè a partire da ciò che è conforme alla natura di ogni essere umano». ¹⁸ Il rapporto tra natura e grazia viene quindi concepito in termini di perfetta armonia e continuità anche in riferimento al fondamento del diritto ed alla sua considerazione metafisica. In pratica, la nozione giuridica assunta dal Papa risulta fedele all'impostazione dell'*ipsa res iusta* tommasiana.¹⁹

L'acquisizione della rispondenza del diritto alla *recta ratio* conduce per derivazione ed esplicitazione logica anche all'ulteriore profilo della perfetta integrazione tra *lex naturae* e *lex gratiae*. Tale rilievo sembra apparentemente superare i limiti della giuridicità naturale, a prescindere dalla decisiva applicazione in sede ecclesiale,²⁰ rappresenta, invece, un elemento importante del quadro generale. Nel menzionato contesto Ratzinger afferma esplicitamente che: «La redenzione non dissolve la creazione ed il suo ordine, ma al contrario ci restituisce la possibilità di percepire la voce del Creatore nella sua creazione e così di comprendere meglio i fondamenti del diritto. Metafisica e fede, natura e grazia, legge e vangelo non si oppongono, ma sono intimamente legati». ²¹ L'impostazione del rapporto tra fede e ragione in termini di sinergia e di scambio reciproco, implica, peraltro, una funzione purificatrice e sublimante della luce soprannaturale ed un notevole contributo alla formazione etica della persona.²² Benedetto XVI, strenuo sostenitore dell'intrinseca raziona-

¹⁷ «L'elaborazione e la strutturazione del diritto non è immediatamente un problema teologico, ma un problema della "recta ratio", della retta ragione» (J. RATZINGER, *lectio doctoralis*, cit., p. 13).

¹⁸ BENEDETTO XVI, Lett. enc. «*Deus caritas est*», cit., n. 28a.

¹⁹ Ratzinger non esita a definire esplicitamente il diritto come «ciò che è giusto» (*lectio doctoralis*, cit., p. 14). L'affermazione scientemente fatta propria allora ci pare che non abbia soluzione di continuità nell'attualità.

²⁰ Il *Mysterium Ecclesiae* logicamente supera largamente la semplice realizzazione della giustizia nella società ecclesiastica, anche se, come abbiamo appena visto, la presuppone e la reclama come esigenza dello statuto ontologico della persona.

²¹ Gli sviluppi dell'asserzione chiariscono la percezione dello stacco tra diritto ecclesiale e statale e ancor più la necessità dello *ius in Ecclesia*: «L'amore cristiano, come lo propone il discorso della montagna, non può mai divenire fondamento di un diritto statale. Esso va molto al di là ed è realizzabile almeno embrionalmente solo nella fede. Ma esso non è contro la creazione ed il suo diritto, bensì si fonda su di esso. Ove non vi è un diritto, anche l'amore perde il suo ambiente vitale» (*lectio doctoralis*, cit. p. 14).

²² GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. «*Fides et ratio*» circa i rapporti tra fede e ragione, 14 settembre 1998, «AAS», 91 (1999), Cap. IV, nn. 36-48, pp. 33-43; BENEDETTO XVI, lett. enc. «*Deus caritas est*», cit., n. 28a.

lità del cristianesimo, sembra, quindi, voler esprimere il convincimento che l'accesso alla verità sull'uomo deriva solo dall'apertura alla trascendenza.²³

4. LA COMPrensIONE PROFONDA DEL GIUSNATURALISMO CLASSICO

Precedentemente abbiamo suggerito tre livelli di lettura del discorso, giunti alla realtà ultima del "mistero del diritto",²⁴ utilizzando una concettualizzazione in parte analoga, possiamo evidenziare tre sfere di progressiva approssimazione al fenomeno giuridico che ci paiono necessarie per pervenire ad un'adeguata comprensione del giusnaturalismo: quella gnoseologica, quella antropologica e quella propriamente metafisica. Tali aspetti paiono abbastanza direttamente rapportabili ai rilievi formulati dal Pontefice a proposito delle insufficienze del metodo empirico, dell'incapacità di decifrare il messaggio dell'essere umano e dell'attuale incomprendibilità del concetto di natura. In maniera ancor più definita la sequenza proposta, svolta in positivo, riguarda: la fonte della razionalità della materia («la Ragione creatrice»), «il messaggio etico contenuto nell'essere» ed il concetto metafisico di natura. In pratica, senza un'adeguata percezione di Dio, dell'uomo e del mondo risulta difficile accostarsi correttamente al diritto naturale.²⁵ Ovviamente tali indicazioni sono solo adombrate e abbozzate, non sono chiaramente formalizzate e sviluppate nell'intervento di Benedetto XVI, ci auguriamo però che l'"ipotesi di lavoro" avanzata non risulti troppo lontana o estranea dalla reale *intentio* del Papa. Anche in questo caso preferiamo procedere in ordine inverso: dal livello più esterno a quello più interno, i diversi piani logicamente si connettono e si intersecano tra loro e non è possibile separarli o disgiungerli nettamente.

Il *problema gnoseologico-metodologico* messo in luce dal Papa evidenzia i limiti di un approccio analitico e frazionato al reale, solo la visione unitaria e globale della scienza dell'essere (la metafisica appunto) può restituire al concetto di natura (verità delle cose) la sua funzione ermeneutica fondamentale e la sua normatività primaria. Se le *res* costituiscono per definizione la misura o la regola del giusto naturale, la caratterizzazione e la delimitazione intrinseca del diritto, il realismo conoscitivo (l'apprensione della realtà data)

²³ Cf P. BLANCO SARTO, *Joseph Ratzinger: razón y cristianismo. La victoria de la inteligencia en el mundo de las religiones*, Madrid 2005.

²⁴ Cf G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. I - Del diritto e della sua conoscenza*, Torino 1997. L'A. definisce espressivamente l'aspetto misterico del fenomeno giuridico un «trascendentale dell'essere umano» (pp. 1-2).

²⁵ Non è casuale che anche storicamente le deviazioni dalla dottrina classica (greco-romana recepita e perfezionata dalla scolastica) del diritto naturale siano derivate dal giusrazionalismo (negazione del fondamento trascendente), dall'idealismo (riconduzione della realtà al pensiero) e dal soggettivismo (esclusione della verità oggettiva) moderni.

è un presupposto indispensabile di quello giuridico.²⁶ Benedetto XVI sembra implicitamente ribadire la necessità della sana filosofia realista per una retta formulazione ed applicazione della teoria della giustizia e del diritto. In questa linea, non è casuale che imputi gli errori del positivismo giuridico proprio alle deviazioni della filosofia del diritto e che auspichi un fecondo dialogo tra teologi, filosofi, giuristi e uomini di scienza.²⁷ L'esempio della bioetica palesa ancor più evidentemente le insufficienze di un approccio meramente tecnico-sperimentale. Il Pontefice esorta quindi a passare dalla parzialità del metodo scientifico alla pienezza del messaggio ontologico, dal fatto alla spiegazione, dal fenomeno al fondamento. La rivoluzione copernicana necessaria per assicurare un autentico progresso umano richiede *in primis* una precisa acquisizione gnoseologica: il recupero del senso del reale e del naturale.

Precisato il presupposto logico-conoscitivo, un ulteriore apporto di Benedetto XVI alla dottrina del diritto naturale pare di *carattere antropologico*. In merito è utile sottolineare che il messaggio dell'essere riguarda sempre la persona umana: l'ontologia (la verità delle cose) non ha praticamente soluzione di continuità con l'antropologia (la verità dell'uomo).²⁸ L'essenza stessa dello *ius naturale* è la «verità comune a tutti gli uomini» o «la verità dell'essere umano». Tali formulazioni evidenziano con le più pure categorie benedettine il riferimento veritativo ultimo del fenomeno giuridico.²⁹ Nel giusto naturale all'oggettività del vero si somma l'oggettività del bene. Benché il diritto abbia un ambito più ristretto e circoscritto (esteriorità, alterità e doverosità), deriva e si fonda sulla legge morale naturale.³⁰ Non

²⁶ Il diritto naturale si collega immediatamente all'oggettività della verità: la misura del diritto è, infatti, naturale quando il rapporto di eguaglianza in cui consiste la relazione di giustizia è determinata da criteri oggettivi (J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, pp. 90-91). L'emergere di criteri soggettivi sposta il discorso dai beni ai valori e dal diritto naturale a quello positivo o convenzionale. L'abbastanza radicata deformazione idealistica attuale induce invece a soggettivizzare la verità ed a sostituire la realtà reale con quella pensata, ergendo il pensiero a misura di tutte le cose. Cf anche IDEM, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, pp. 217-220.

²⁷ Anche nell'ultimo discorso alla Rota (27 gennaio 2007), sopra riportato, il positivismo giuridico viene messo in collegamento con il relativismo. La problematica gnoseologica ha un'immediata ripercussione e ricaduta su quella giuridica.

²⁸ Anche quando i termini "essere" e "umano" non sono direttamente messi in sequenza (come accade esplicitamente in tre casi) i riferimenti ontologici nel fenomeno giuridico si riferiscono sempre alla persona.

²⁹ L'intimo collegamento tra verità, realtà e giustizia è stato evidenziato anche dalle conclusioni del saggio di Rommen (*op. cit.*, p. 218).

³⁰ Il messaggio fondamentale dell'essere è quindi essenzialmente etico e derivativamente giuridico. Il Pontefice non ha qui inteso puntualizzare esplicitamente i diversi ambiti epistemologici e la loro distinzione.

è difficile rendersi conto di quanto il soggettivismo ed il relativismo etico diffusi minino alla radice, magari non la nozione stessa, ma la *ratio*, la pienezza e l'effettività dei diritti fondamentali. Se la "natura delle cose" costituisce la misura del giusto naturale, la "natura umana" costituisce il titolo e il fondamento dei diritti naturali.³¹ La concezione giuridica deriva dall'impostazione antropologica e sociale sottostante. Una corretta concezione filosofico-teologica della persona è dunque la chiave per impostare qualunque problematica epistemologica della scienza giuridica.

Un altro passaggio enucleabile dal discorso pontificio può essere rappresentato, infine, dal *carattere trascendente e teleologico del diritto naturale*: la scoperta della «Ragione creatrice» e della sua dinamica operativa.³² Secondo Benedetto XVI il dato empirico si ferma alle strutture razionali della materia ma non ascende al mondo dello spirito: solo un concetto metafisico di natura sembra aprire la mente al messaggio di senso ed al progetto esistenziale. Non è casuale che per il Dottore Angelico la natura umana sia l'essenza stessa in quanto principio di operazioni e che ordine e finalità tendano a unificarsi. I diritti fondamentali rinviano "naturalmente" alla loro «fonte» o «sorgente» non solo per provenienza o per attribuzione ma intrinsecamente e costitutivamente per l'integrazione nell'ordine della creazione (redento). L'immanentismo moderno, invece, recidendo intenzionalmente e talora ideologicamente il vincolo verticale (la partecipazione alla legge eterna) ha finito quantomeno col togliere linfa vitale alla pianta sempreverde del diritto naturale.³³ Per restare in metafora, nell'attuale deserto culturale lo *ius naturale* per sopravvivere ha dovuto adattarsi ai rigori del clima trasformandosi in pianta grassa. Solo un ritorno alla metafisica ed alla fonte di acqua viva (Gv 4,10) sembra poter ridare rigoglio e splendore all'antico albero della vita (Gn 2,9).³⁴

³¹ Cf HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, cit., pp. 82-85. Ovviamente la condizione personale del soggetto è fondamento remoto o ultimo di qualunque diritto (*ibidem*, p. 54-56).

³² È significativo, anche se non per questo bisogna attribuire una precisa intenzionalità a tutti i dati, che i riferimenti a Dio riguardino la sua funzione creatrice («Ragione creatrice» e «Creatore»), peraltro anch'essa oggetto in passato di viva attenzione: cf J. RATZINGER, *Creazione e peccato. Catechesi sull'origine del mondo e sulla caduta*, Cinisello Balsamo 1987².

³³ Il principio wolffiano di ragione sufficiente (la pretesa autosufficienza della natura umana) ha finito poi paradossalmente per annullare la stessa ragione in un volontarismo cieco e assoluto, qual è il positivismo (J. HERVADA, *Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho*, Pamplona 1992, pp. 578-583). Solo una razionalità partecipata o "condivisa" può essere quindi «valido baluardo contro l'arbitrio del potere o gli inganni della manipolazione ideologica».

³⁴ Anche in questo caso precedenti affermazioni di Ratzinger chiariscono meglio questo assunto: «Arriviamo così a una terza constatazione, che ci riporta al nostro punto di partenza, alla questione dell'essenza del culto e della liturgia: un ordinamento delle cose umane che non conosce Dio sminuisce l'uomo. Per questo culto e diritto non possono essere com-

L'altra faccia della stessa medaglia è l'*aspetto finalistico* congenito nella valorizzazione della dignità umana. Il realismo giuridico in senso proprio o stretto supera il mero oggettivismo, che pure si oppone tanto al soggettivismo quanto al positivismo, per giungere all'identificazione del diritto con la cosa giusta in chiave personalista.³⁵ L'effettiva attribuzione dei beni dovuti allora ha una portata perfetta della creatura e realizzativa del bene comune universale. Lo stesso richiamo ai valori della giustizia e della solidarietà, recependo gli sviluppi della dottrina sociale della Chiesa,³⁶ manifesta il carattere aperto e sempre giovane del diritto naturale. La natura in senso metafisico non ha solo un senso ma anche una direzione definita. Il Papa lo esplicita chiaramente riconducendo la preoccupazione di promuovere la coscienza morale al vero «progresso della vita personale e dell'ordine sociale».

Anticipata in apertura la conclusione, tornando al nostro punto di osservazione e traendo brevemente le somme dalle considerazioni svolte ci pare che l'eterno ritorno del diritto naturale auspicato da Benedetto XVI per essere reale e coerente debba ripartire proprio dalla metafisica classica. Se per i giuristi secolari il punto critico è indubbiamente rappresentato dal recupero del concetto di natura, per la canonistica contemporanea il problema è sicuramente meno radicale, ma, forse proprio per questo, più insidioso e latente: non si tratta tanto della vigenza e della consistenza del diritto naturale nell'ordinamento canonico, quanto di evitare posizioni incompatibili con la

pletamente separati tra di loro: Dio ha diritto alla risposta dell'uomo, all'uomo stesso, e dove questo diritto di Dio scompare del tutto si dissolve anche l'ordinamento giuridico umano, perché gli viene a mancare la pietra angolare che tiene insieme il tutto» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo 2001, p. 15). Poco dopo prosegue: «Il diritto – lo abbiamo già visto – è costitutivo per la libertà e la comunità; il culto, vale a dire il giusto modo di rapportarsi a Dio è, a sua volta, costitutivo per il diritto» (*ibid.*, pp. 16-17).

Nella stessa linea si colloca il richiamo a «l'essenziale nocciolo divino del diritto quale criterio e linea di orientamento per ogni sviluppo del diritto e per ogni ordinamento sociale» delle metanorme apodittiche (RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, cit., p. 153).

³⁵ Si tratta della tesi acutamente sostenuta da J. P. Schouppe (*Le réalisme juridique*, Bruxelles 1987, pp. 174-176), che distingue due possibili accezioni del realismo giuridico: il realismo in senso lato (oggettivismo) ed il realismo appunto in senso stretto. L'affermazione dell'esistenza di norme oggettive anteriori a tutte le norme umane, cioè il riconoscimento del fondamento naturale del diritto, in cui consiste l'oggettivismo coglie un aspetto vero ma limitato della realtà giuridica.

³⁶ A partire probabilmente dalla *Sollicitudo rei socialis* (GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. del 30 dicembre 1987, n. 38, in AAS, 80 [1988], pp. 565-566) la virtù della solidarietà è stata definitivamente incorporata all'etica sociale, senza dissociarla, dalla giustizia. Le nuove prospettive dello sviluppo e delle comunicazioni e la coscienza dell'interdipendenza tra i popoli e gli individui richiedono infatti risposte sempre più articolate e complesse: «La solidarietà assurge al rango di *virtù sociale* fondamentale poiché si colloca nella dimensione della giustizia virtù orientata per eccellenza al *bene comune* (...)» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, n. 193, p. 106).

filosofia perenne e di recuperare l'essenza stessa del diritto ecclesiale.³⁷ Il richiamo papale può risultare una preziosa indicazione per cercare di “decodificare” il messaggio contenuto nell'essere (soprannaturale) della Chiesa e per uscire appunto dalla logica, talora troppo angusta e ristretta, del codice.

MASSIMO DEL POZZO

³⁷ In questo senso sicuramente illuminante, benché gran parte dell'operazione culturale ivi delineata sia ancora da compiere, può risultare C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, pp. 93ss.